Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 aprile 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 marzo 1952, n. 347.

Ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle provincie e dei comuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA — PELLA — ALDISIO — FANFANI — MALVESTITI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 marzo 1952, n. 348.

Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonchè di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso i detti magazzini.

Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di cui al precedente comma sono fissati nella misura prevista dalla tabella *I* allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 2.

La corresponsione degli assegni familiari ed il pagamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori di cui al comma primo dell'articolo precedente sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 e successive modificazioni, del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denuncie di cui all'art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonchè un elenco nominativo dei prestatori d'opera addetti alle lavorazioni di cui al citato primo comma dell'art. 1 con l'indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Art. 3.

Per la gestione di cui all'art. 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.

La sezione predetta è composta, oltrechè dei membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rappresentanti delle aziende concessionarie della coltivazione e lavorazione del tabacco e tre dei lavoratori dipendenti, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le rispettive organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in sua vece o impedimento, da uno dei vicepresidenti dello Istituto stesso o da persona da lui delegata.

Art. 4.

La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 1, è assorbita dalla gestione istituita dalla presente legge.

Art. 5.

Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'art. 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria.

Qualora i lavoratori di cui trattasi siano addetti alla lavorazione della foglia di tabacco prodotta sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si applicano nei loro confronti, ai fini indicati nel comma precedente, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'agricoltura, nonchè le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

TABELLA *I.*

Assegni familiari e relativi contributi per le maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 6, di 1 × 2, di 1 × 4, rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per la moglie ed il marito invalido	Per ciascun genitore
Operai	690	408	294
Impiegati	720	420	303

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 13,35 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

LEGGE 27 marzo 1952, n. **349.**

Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente assetto della finanza delle provincie e dei comuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA — PELLA — ALDISIO — FANFANI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 2 aprile 1952, n. **350.**

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 annue per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale di Livorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il riordinamento dell'Accademia navale di Livorno è autorizzata la spesa di lire 20.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo precedente a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 viene provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 2 aprile 1952, n. **351.**

Ratifica del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, concernente norme transitorie per il conferimento dei posti di impiego civile ai sottufficiali delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 marzo 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Johann von Stechow, Console di Germania a Milano.

(1810)

In data 3 marzo 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Kick Werner, Console di Germania a Milano.

(1811)

In data 8 marzo 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard R. Wilford, Vice console degli U. S. A. a Bari.

(1812)

In data 8 marzo 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Maurice W. Altaffer, Console generale degli U. S. A. a Palermo.

(1813)

In data 8 marzo 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harold Clifford Wheeler, console di Gran Bretagna a Bari.

(1814)

In data 8 marzo 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Kenneth R. Boyle, Console degli U. S. A. a Torino.

(1815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Sogliano al Rubicone (Forlì), dell'estensione di ettari 640, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada consorziale Ponte Uso-Ponte Rosso;

ad *est*: strada provinciale Sogliano-Siepi;

a *sud*: strada vicinale di Massamanente, Cà del Ranco e strada comunale di Massamanente;

ad *ovest*: torrente Uso e fosso Camara.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Pornassio, località Garlenda (Imperia), della estensione di ettari 877 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: San Bernardo di Mendatica, strada militare per colle del Garezzo; crinale Costa M. Frontè, crinale per il passo di Garlenda, rio Tana, strada Monesi; San Bernardo di Mendatica.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Pennabilli, località Monte Canale (Pesaro), della estensione di ettari 650 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

a *nord*: strada Poggio Bianco, Serra di Valpiano, Villa Maindi, sentiero Salcè;

ad *est*: strada della Volta, fosso Paolaccio;

a *sud*: strada Ranco del Cerro, Valpiano Cà Guidi, Cà la Petra, torrente Storena;

ad *ovest*: fosso di Poggio Bianco.

(1822)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 31 marzo 1952 è stato istituito il servizio fonotelegrafico a Villetta, frazione del comune di Poggio San Lorenzo (Rieti), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Poggio San Lorenzo mediante il circuito 6618.

(1844)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	637,50
» Firenze	624,89	635 —
» Genova	624,93	637 —
» Milano	624,93	636,75
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	637,50
» Torino	624,95	636 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,91	636,25

Media dei titoli del 24 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,075
Id. 3,50 % 1902	64,80
Id. 3 % lordo	65,75
Id. 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	73,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,92
1 dollaro canadese . . . . . » 637,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46$_5$	» corona danese
Francia	» 1,78	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1952

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.256.778,53
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.246.485.479,10
Portafoglio su piazze italiane	»		163.531.874.993,10
Effetti ricevuti per l'incasso	»		34.372.665,71
Anticipazioni	»		93.543.110.083,53
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.747.154.063 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		36.572.601.468,16
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		33.329.921.875,46
Immobili per gli uffici	»		282.147.401 —
Debitori diversi	»		776.805.440.437,68
Partite varie	»		3.846.029.494,64
Antipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		167.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.481.757.577,31
Spese	»		2.737.030.024,98
	L.		1.886.993.810.312,20
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.016.428.667.854,69
	L.		3.903.422.478.166,89
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		85.327.752,47
TOTALE GENERALE	L.		3.903.507.805.919,36

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.203.859.786.300 —
Vaglia cambiarii, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.230.090.461,40
Depositi in conto corrente liberi	»		56.685.512.502,77
Conti correnti vincolati	»		352.332.560.231,33
Creditori diversi	»		69.610.796.019,02
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		20.580.542.312,43
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		137.500.000.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (Saldo)	L.	94.572.773.598,32	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire al netto dei rimborsi	»	66.756.784.751,27	
			27.815.988.847,05
Rendite del corrente esercizio	L.		2.801.102.851,01
	L.		1.885.416.379.525,01
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	708.601.995 —	
Fondo di riserva straordinario	»	568.828.792,19	
			1.577.430.787,19
	L.		1.886.993.810.312,20
Depositanti	»		2.016.428.667.854,69
	L.		3.903.422.478.166,89
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		85.327.752,47
TOTALE GENERALE	L.		3.903.507.805.919,36

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

(1925)

REGIONE SICILIANA

Decreti assessoriali pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951 e n. 2 del 12 gennaio 1952:

DECRETO 14 settembre 1951 (209).

Approvazione del piano generale di bonifica del Consorzio delle Valli del Platani e del Tumarrano.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il piano generale del comprensorio di bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione compilato dagli ingegneri dott. Giuseppe Vecellio e Girolamo Traina e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura compilate dai professori Francesco Platez ed Emilio Zanini e dott. Vittorio Alessi;
Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 avanti citato;
Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;
Ritenuto che il piano comprende:
a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;
b) una descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;
c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;
d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;
Visto il decreto 5 settembre 1950, n. 49601 con il quale il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione è stata presentata contro il piano generale proposto dal consorzio di bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposta con il decreto provveditoriale anzidetto;
Visto il voto espresso nell'adunanza del 28 novembre 1950 dal C.T.P.B.I. di Agrigento;
Visto il voto 9 febbraio 1951, n. 27811 del C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo;
Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:
a) sistemazione idraulico forestale (montane e vallive);
b) rete stradale;
c) costruzione di borghi;
d) acquedotti;
e) canalizzazioni;
f) rete elettrica;
Che le opere accennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;
Che per la progettazione delle opere di irrigazione e degli acquedotti è necessario che il Consorzio prenda opportuni accordi con gli altri Enti interessati affinchè le varie opere vengano coordinate;
Considerato che le direttive della trasformazione della agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e perciò debbono servire:
1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;
2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;
3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione della agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1 e 2 mediante la imposizione di un carico di bestiame stabulato e semistabulato per Ha;
Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione a quanto previsto nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;
Visto il voto n. 7 del 6 aprile 1951 del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;
A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica proposto dal Consorzio delle Valli del Platani e del Tumarrano.
Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 50.000 circa delimitato dal seguente perimetro:
A nord — Dalla strada provinciale Castronovo-Stazione ferroviaria omonima, indi dalla linea collegante detta stazione con la cima del monte Pietre Cadute. Per breve tratto poi il confine coincide con quello fra le provincie di Palermo ed Agrigento, fino alla provinciale Cammarata-Valle d'Olmo, identificandosi con questa strada fino all'incrocio con la statale Catanese (n. 121), alla quale si accompagna fino a raggiungere l'abitato di Vallelunga.
Ad est — Coincide col confine orientale del vecchio comprensorio consortile del Tumarrano, fino ad Acquaviva, per seguire la strada Acquaviva-Stazione di Acquaviva.
Proseguendo dalla Stazione di Acquaviva, il confine è costituito dal fiume Platani alla confluenza col torrente Gallodoro, passa indi per la Serra dei Morti e per la confluenza fra i due Valloni Coda di Volpe ed Aragona, risalendo lungo quest'ultimo per raggiungere la parte settentrionale dell'abitato di Aragona;
A sud — Il perimetro coincide con la strada provinciale Aragona-Santa Elisabetta, fino a quest'ultimo abitato, indi con la strada comunale per Sant'Angelo Muxaro. Raggiunto questo abitato prosegue poi nella vallata del Platani lungo la sponda sinistra fino al ponte della statale Corleonese-Agrigentina (numero 118);
Ad ovest — dal ponte della statale Corleonese-Agrigentina risale dapprima verso nord, raggiungendo il Cozzo Turco; piegando poi a nord-est, attraverso le contrade Succialora e Pietranera e giunge fino alla confluenza del Turvoli col Chirumbo.
Prosegue poi lungo lo spartiacque di questi due torrenti, fino alla strada provinciale Cammarata-Santo Stefano Quisquina, nei pressi del Pizzo della Rondine, e coincide con detta strada fino all'incrocio col confine fra le provincie di Agrigento e Palermo per raggiungere sempre continuando in direzione nord-est, l'abitato di Castronovo, dove infine si riallaccia al confine settentrionale.
In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica

1) *Zona dei seminativi da intensificare estesa su 25.000 Ha. in collina ed in montagna*:
a) per i fondi non attraversati da strade pubbliche (comprese quelle consortili) obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade interpoderali, da attuarsi entro tre anni dalla costruzione della più vicina strada di bonifica. Nel caso che la strada più vicina sia già costruita l'allacciante interpoderale dovrà farsi entro tre anni dalla approvazione delle direttive;
b) obbligo di provvedere mediante fosse livellari, ciglionamenti, briglie, drenaggi e se del caso con fascie boschive, alla regimentazione delle acque superficiali onde impedire ristagni ed erosioni;
Tali opere dovranno essere attuate entro sette anni dalla approvazione delle presenti direttive, per la sottozona dei 16.000 Ha., ed entro dieci anni per quella di 9.000 Ha. con svolgimento graduale rispettivamente dal primo al settimo anno e dal primo al decimo;
c) per i fondi superiori a dieci ettari di seminativo, ricadenti nella sottozona dei 16.000 Ha. obbligo della dotazione di 130 kg. di peso vivo di bestiame stabulato, e di kg. 120, che può essere in parte stabulato ed in parte brado per quelli della sottozona dei 9.000 Ha.: dotazione da raggiungere entro sette anni dell'avvenuta distribuzione dell'acqua con l'acquedotto consortile o dall'approvvigionamento od allacciamento idrico aziendale.

Detta imposizione va ridotta del 20% per i fondi compresi fra i 10 e i 40 Ha., mentre ne sono esenti i fondi inferiori ai 10 Ha.

d) obbligo per i fondi superiori ai 20 Ha. di provvedere alle abitazioni per i salariati fissi od i compartecipanti in ragione di una famiglia per ogni 15 Ha. per la sottozona dei 16.000 Ha. ed ogni 25 Ha. per la sottozona di 9.000 Ha.

Ogni abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore di mq. 65 con gabinetto di decenza ove sia disponibile acqua potabile in sufficienza, e stalla.

Per i fondi di ampiezza superiore a 20 Ha. (esclusi i vigneti ed agrumeti) si fa obbligo di costruire concimaie in muratura od in casi eccezionali costituite da fosse in terra coi fondo impermeabile od impermeabilizzato dall'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici.

Per i fondi compresi tra i 20 ed i 40 Ha. è concessa una riduzione del 20% nel numero delle famiglie da insediare, mentre alcun obbligo compete per i fondi al disotto dei 20 Ha.

Tale insediamento dovrà attuarsi per gradi e raggiungere il massimo sopra detto entro cinque anni — con inizio dal primo — dalla approvazione delle direttive.

Per i fondi che non dispongono di risorse idriche entro un raggio di 2 km. dal centro aziendale, l'insediamento dovrà avere inizio dalla fornitura dell'acqua a mezzo dell'acquedotto consortile e completarsi egualmente entro il quinto anno.

2) *Zona dei terreni da irrigare estesa Ha.* 1.600:

a) obbligo della costruzione delle adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici che assicurano la migliore utilizzazione dell'acqua entro un anno dalla messa a disposizione della acqua irrigua;

b) obbligo della costruzione delle scoline atte ad assicurare lo sgrondo delle acque ed esecuzione di ogni altra opera di sistemazione che assicuri l'eliminazione di eventuali ristagni.

Tali opere dovranno eseguirsi entro due anni dal completamento delle opere consortili di sistemazione idraulico connessè con la zona irrigua;

c) per i fondi non attraversati da strade pubbliche obbligo della costruzione di strade poderali ed interpoderali di allacciamento. Tali opere dovranno essere eseguite entro tre anni dalla costruzione della più vicina strada di bonifica e, là dove le strade pubbliche già esistono, entro tre anni dalla approvazione delle direttive;

d) per i terreni non trasformabili con piantagioni di fruttifere appartenenti a fondi superiori a cinque ettari, obbligo della dotazione di bestiame stabulato di q.li 4 di peso vivo per ettaro entro sei anni dalla irrigazione.

Per i terreni invece da trasformare con le piantagioni arboree ed appartenenti a fondi superiori a 10 Ha., obbligo di una dotazione di bestiame stabulato di q.li 1 da allevare entro due anni dalla irrigazione;

e) obbligo di dare stabile abitazione nei fondi superiori a 5 ettari, in ragione di una famiglia di salariati o compartecipanti ogni cinque ettari. Tale insediamento potrà attuarsi per gradi e raggiungere il massimo prescritto entro cinque anni dalla avvenuta distribuzione dell'acqua potabile;

I fabbricati avranno gli stessi requisiti di cui alla zona prima

3) *Zona dei seminati da trasformare con piantagioni estesa Ha.* 2.000:

a) obbligo di attuare le piantagioni, con razionali criteri tecnici, entro dieci anni — con inizio dal primo — dalla approvazione delle direttive quando il fondo sia già servito da strade pubbliche e per quelle non servite entro cinque anni dalla costruzione della più vicina strada di bonifica.

I fondi dovranno allacciarsi a dette strade entro gli stessi termini di tempo previsti per le piantagioni;

b) per i fondi superiori a 10 Ha. e distanti 3 km. da strada pubblica dai centri abitati obbligo di dare stabile abitazione ai compartecipanti o salariati in ragione di una famiglia per ogni 10 Ha. entro gli stessi termini previsti per le piantagioni.

4) *Zona da trasformare in pascoli permanenti semplici ed arborati estesa Ha.* 5.000:

Per i fondi superiori ai 50 Ha. di terreno pascolativo obbligo della costruzione di ricoveri per i pastori e gli animali e della migliore utilizzazione delle risorse idriche locali entro cinque anni dalla approvazione delle direttive.

5) *Zona trasformata.*

Per la restante superficie di 13.750 Ha. costituita da zone trasformate (seminativi arborati, vigneti, oliveti, agrumeti ed orti) e di scarsa possibilità di trasformazione (pascoli, boschi ed incolti produttivi) viggono i seguenti obblighi:

Per i fondi superiori a 20 Ha. costituiti da vigneti, oliveti, agrumeti ed orti:

a) viabilità — obbligo di allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale esistente o da costruire quando la distanza non superi i due km. per le vie aziendali e 4 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose per fondi di superficie superiore a 100 Ha. e per distanze inferiori rispettivamente di 1/3 e 2/3 per i fondi compresi tra i 60 e 100 Ha. e tra 20 e 60 Ha.;

b) fabbricati — per i fondi superiori a 20 Ha. costituiti da vigneti ed agrumeti vigge l'obbligo di costruire case in muratura per una superficie coperta di 10 mq. per ogni ettaro di agrumeto e di due ettari di vigneto;

Per i fondi di ampiezza superiore ai 20 Ha. (esclusi i vigneti ed agrumeti) si fa obbligo di costruire concimaie in muratura o in casi eccezionali costituite da fosse in terra col fondo impermeabile o impermeabilizzato di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici.

6) Per tutte le zone ed i fondi i cui centri aziendali ricadono entro due km. dalle linee elettriche previste nel piano generale, obbligo di allacciamento alle stesse per provvedere ai fabbisogni aziendali entro due anni dalla fornitura della energia

7) Qualora per la esecuzione di opere di interesse comune a più fondi (strade, allacciamenti ad acquedotti, a linee elettriche, ecc.) mancasse l'accordo fra gli interessati, questi dovranno conformarsi alle decisioni conciliative del Consorzio.

8) Eventuali altri obblighi potranno essere formulati per i fondi di Enti e per quelli compresi nelle zone di influenza degli attuali borghi e di quelli previsti nel piano generale.

9) I limiti di superficie dei fondi più sopra indicati vanno riferiti a fondi costituiti da terreni contigui.

I fondi ricadenti in più zone sommano gli obblighi specifici di ognuno di essi.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, prova della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 settembre 1951

(1936) *L'assessore* GERMANÀ

DECRETO 4 gennaio 1952 (13).

Modifica aggiuntiva al decreto 14 settembre 1951, concernente il piano generale di bonifica del comprensorio delle Valli del Platani e del Tumarrano.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto-legge 7 luglio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste 14 settembre 1951, n. 2-7877, con il quale è stato approvato il piano generale di bonifica del comprensorio delle Valli del Platani e del Tumarrano;
Considerato che a termini dell'art. 8 della citata legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, i proprietari dei fondi superiori ad Ha. 100 compresi nelle zone cui si riferiscono i piani generali di bonifica hanno l'obbligo di presentare i piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei fondi stessi e che tale obbligo può essere esteso anche ai proprietari dei fondi superiori ad Ha. 20;

Ritenuto che nel citato decreto assessoriale non venne fatta menzione all'obbligo della presentazione di tali piani che, data la particolare natura dei terreni del comprensorio in questione, il Comitato regionale per la bonifica nel voto 6 aprile 1951, n. 7, aveva ritenuto opportuno di fissare per i proprietari dei fondi superiori ad Ha. 40;

Che ai fini dello sviluppo agricolo del comprensorio viene riconosciuto effettivamente necessario che i proprietari dei fondi superiori ad Ha. 40 debbano presentare nei modi e nei termini di legge, i piani di utilizzazione e di miglioramento dei fondi stessi;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2-7877, del 14 settembre 1951, di seguito al n. 9, è aggiunto il seguente:

« 10° Obbligo della presentazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento per tutti i proprietari dei fondi superiori ad Ha. 40 ricadenti nel perimetro delimitato ».

Palermo, addì 4 gennaio 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(1937)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 14 settembre 1951, n. 14490, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Santoro dott. Nicola, vice prefetto.

Membri:

Bonalberto prof. Enrico;
Cavallaro prof. Leo;
Visintin prof. Bruno, dell'Istituto soperiore di sanità;
Gazzi prof. Vittorio.

Segretario:

Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Ferrara.

Roma, addì 11 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1730)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 31 luglio 1951, n. 8531, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Pappacena dott. Edoardo, vice prefetto vicario.

Membri:

Sangiorgi prof. dott. Giuseppe;
Solarino prof. dott. Giuseppe;
Vivaldi prof. dott. Livio, dell'Istituto superiore di sanità;
Rosso dott. Gustavo.

Segretario:

Massa Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Foggia.

Roma, addì 16 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1731)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.